Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 marzo 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO, il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Annullamento e concessione di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 20 dicembre 1957
registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1958
registro n 5 Esercito, foglio n 241

MEDAGLIA D'ARGENTO

BERTOLOTTI Giuseppe, nato a Brescia il 14 novembre 1915, sottotenente 132° reggimento carrista — Il decreto Presidenziale 27 ottobre 1950 (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 2, pagina 295) relativo alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare è annullato — E' conferita al predetto Bertolotti la medaglia d'argento al valor militare, in sostituzione della medaglia di bronzo al valor militare « sul campo » non sanzionata, con la seguente motivazione · « Ufficiale carrista, assunto il comando di un plotone in sostituzione del comandante ferito, lo guidava in aspro combattimento contro l'agguerrito avversario, insistendo nella lotta anche dopo gravemente colpito il suo carro e dopo che del suo plotone era rimasto un solo carro efficiente Con questo ultimo concorreva, impiegandolo con grande perizia e ardimento, ad arrestare preponderanti forze nemiche » — Schef-Sur (A S), 30 novembre 1941.

(1214)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 febbraio 1958, n. **189.**

Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulla disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera *d*) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed approvato con la legge 29 gennaio 1957, n. 112, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di cinque miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per la formazione della piccola proprietà contadina.

Art. 2.

Le somme prelevate a norma dell'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno erogate a titolo di anticipazione:

a) per un importo non superiore a tre miliardi di lire, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;

b) per importi complessivamente non superiori a due miliardi di lire, agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

Le anticipazioni verranno disposte con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per la agricoltura e le foreste.

Il servizio per capitale ed interessi del prestito previsto dall'art. 1 della presente legge viene assunto, pro quota, dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e dagli istituti di credito agrario interessati.

Le anticipazioni verranno utilizzate per le operazioni finanziarie riguardanti la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. Le condizioni ed i criteri di impiego delle anticipazioni verranno stabiliti con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Al n. 3 dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono aggiunte, in fine, le parole: « con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari ».

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto, con la Cassa per la formazione della piccola

proprietà contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI — PELLA — CARLI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 190.

Modifiche agli articoli 44 e 45 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 44 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« Quando dall'analisi dei campioni risulti che le sostanze analizzate non rispondono, in tutto o in parte, alle condizioni o ai requisiti prescritti, il capo del laboratorio o del servizio presenterà immediata e circostanziata denuncia alla autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi, e contemporaneamente, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'interessato l'esito dell'analisi e il giudizio sfavorevole.

L'autorità giudiziaria, in base alla denuncia, deve ordinare il sequestro della merce ovunque si trovi.

Gli interessati possono impugnare i risultati dell'analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità giudiziaria competente e, per conoscenza, all'Istituto di vigilanza nel termine perentorio di giorni quindici a partire da quello di ricevimento della comunicazione.

Alla richiesta di revisione deve essere unita la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 10.000 per ogni campione ».

Art. 2.

L'art. 45 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso in cui agli effetti giudiziari od amministrativi, portati dal presente decreto, occorra una perizia od una revisione della analisi, queste dovranno essere eseguite da uno dei seguenti Istituti:

a) per analisi chimiche: dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, dal Laboratorio di chimica agraria della Facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dal Laboratorio centrale delle dogane e imposte dirette;

b) per le analisi botaniche: dalla Stazione agraria sperimentale di Modena e dall'Istituto di allevamento vegetale di Bologna.

Per quanto riguarda le analisi chimiche, la perizia e la revisione dell'analisi sarà fatta di regola:

a) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma o dal Laboratorio di chimica agraria dell'Istituto agrario della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano, per le analisi eseguite dai laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) dal Laboratorio chimico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per le analisi eseguite dai laboratori comunali e consorziali di vigilanza igienica;

c) dal Laboratorio centrale delle dogane ed imposte indirette per le analisi eseguite dai laboratori chimici dipendenti dal Ministero delle finanze.

La revisione delle analisi è definitiva. Tutte le spese relative alle analisi, alle loro revisioni ed alle perizie sono a carico del richiedente ove la prima analisi venga confermata ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — GAVA — ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 4 marzo 1958, n. 191.

Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione della energia elettrica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1° gennaio 31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente legge.

Le società, aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente.

Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinchè dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare.

Art. 2.

Le società, aziende, enti di cui all'art. 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'art. 1.

Le società, aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio al Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 3.

Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'art. 1, o sentita la competente regione — per gli enti di carattere regionale — può disporre accertamenti — anche mediante ispezioni di propri funzionari — sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti.

Art. 4.

Nel caso che le aziende o gli enti indicati nel primo comma dell'art. 1 non presentino nel termine di cui all'art. 2 il proprio bilancio d'esercizio, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure le rilevazioni aziendali non risultino tenute in conformità del primo comma dell'art. 2, il Ministro per l'industria e commercio invita le aziende o gli enti predetti a presentare o regolarizzare il bilancio d'esercizio o le rilevazioni aziendali entro un congruo termine.

Qualora l'azienda o l'ente non provveda nel termine su esposto, il Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sulla azienda od ente, ovvero sentita la competente regione — per gli enti di carattere regionale — nomina un commissario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 5.

Qualora le società indicate nell'art. 1 non presentino il bilancio d'esercizio nel termine di cui all'art. 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'art. 1, oppure quando le rilevazioni aziendali non siano tenute in conformità del primo comma dell'art. 2, il Ministro per l'industria e commercio invita i legali rappresentanti della società a presentare, entro un congruo termine, il bilancio di esercizio secondo i modelli di cui all'art. 1 od a conformare le rilevazioni aziendali alle norme del primo comma dell'art. 2.

Trascorso detto termine, ove la società non abbia ottemperato all'invito, il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente perchè provochi, dal Tribunale stesso, gli opportuni provvedimenti.

Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, può ordinare la ispezione dell'amministrazione della società per l'accertamento delle inadempienze.

Il Tribunale, qualora il bilancio non sia stato presentato, revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per la redazione del bilancio d'esercizio, determinandone i poteri e la durata.

Prima della scadenza dell'incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Nel caso di accertate irregolarità, il Tribunale assegna alla società un termine per l'adempimento delle disposizioni della presente legge.

Nei casi più gravi il Tribunale può provvedere alla revoca degli amministratori e alla nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma del presente articolo.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle società, aziende, enti, indicati nell'art. 1 anche se non sono richiamate nell'atto di concessione o di autorizzazione al quale l'attività dell'impresa è soggetta e nonostante qualsiasi clausola contraria o difforme dello stesso atto. Si osservano altresì per le concessioni ed autorizzazioni in corso alla entrata in vigore della presente legge.

Rimangono peraltro escluse dall'applicazione delle anzidette disposizioni le società, aziende, enti, che hanno per oggetto la produzione di energia elettrica per il consumo proprio o, nel caso di enti consociati o consorziati, per la sua totale ripartizione tra i medesimi, quando gli impianti gestiti dalla società, azienda, ente o dal loro consorzio o consociazione non superino i cinquantamila chilowatt di potenza installata oppure quando l'energia prodotta nell'anno solare non superi i duecentocinquanta milioni di chilowattore.

Art. 7.

Ai fini della presente legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha il solo obbligo di presentare al Ministero dell'industria e del commercio i prospetti dimostrativi di cui al secondo comma dell'art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — GAVA — TAMBRONI — GONELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 19. . .

DARE

Terreni . . . . L. . . . .
Fabbricati . . . . L. . . . .

Impianti elettrici in esercizio
impianti di produzione . . . . L. . . . . . .
linee di trasporto . . . . L. . . . . . .
stazioni di trasformazione . . . L. . . . . . .
reti di distribuzione . . . . . L. . . . . . .
L. . . . . . .

Impianti elettrici in costruzione . . . . L. . . . . . .
Altri impianti e macchinari . . . . . L. . . . . . .
Mobili, dotazioni tecnico-amministrative, attrezzature . . . . L. . . . . . .
Spese e perdite da ammortizzare . . . . L. . . . . . .

Scorte d'esercizio
materiali ed apparecchi a magazzino . . L. . . . . . .
combustibili ed altre scorte . . L. . . . . . .
L. . . . . . .

. . . . } *(altre attività patrimoniali non comprese nelle classi sopra e sotto elencate)* L. . . . . . .
. . . . L. . . . . . .

Cassa e valori assimilati . . . . L. . . . . . .

Titoli di credito e reddito fisso
obbligazioni di società ed enti collegati . L. . . . . . .
altri titoli di credito a reddito fisso . L. . . . . . .
L. . . . . . .

Azioni proprie (art. 2357 Codice civile) . . . . L. . . . . . .
Azioni e quote di società ed enti collegati . . . . L. . . . . . .
Altre azioni e quote capitale . . . . L. . . . . . .
Azionisti in conto sottoscrizioni . . . . L. . . . . . .
Banche . . . . L. . . . . . .
Effetti attivi . . . . L. . . . . . .
Crediti verso utenti . . . . L. . . . . . .
Crediti verso casse di conguaglio ed assimilati . . . . . . L. . . . . . .
Anticipi a fornitori . . . . L. . . . . . .
Crediti diversi verso società ed enti collegati . . . . . . L. . . . . . .
Altri crediti . . . . L. . . . . . .
Ratei e risconti attivi . . . . L. . . . . . .
Perdite d'esercizio precedenti . . . . L. . . . . . .
Perdite dell'esercizio 19 .. . . L. . . . . . .

a pareggio . . . L. . . . . . .

CONTI D'ORDINE

Cauzioni . . . . L. . . . . . .
Avalli e fideiussioni a società od enti collegati . . . . . . L. . . . . . .
Altri avalli e fideiussioni . . . . L. . . . . . .
Altri conti d'ordine e partite di giro . . . . L. . . . . . .

a pareggio . . . L. . . . . . .

AVERE

Fondo ammortamento:
fabbricati . . . . L. . . . . . .
impianti elettrici in esercizio . . . L. . . . . . .
altri impianti e macchinari . . . L. . . . . . .
mobili, dotazioni tecnico-amministrative, attrezzature . . . . L. . . . . . .
L. . . . . . .

Fondo supplementare d'ammortamento e rinnovo (quote d'ammortamento oltre i massimali ammessi dal fisco non distintamente assegnate) . . . . L. . . . . . .
Fondo svalutazione crediti . . . . L. . . . . . .
Fondo rischi e sopravvenienze passive . . . . L. . . . . . .
Fondo indennità e previdenza al personale . . . . . . L. . . . . . .
. . . . . . } *(altre passività patrimoniali non comprese nelle categorie sopra e sotto elencate)* L. . . . . . .
. . . . . . L. . . . . . .
Debiti con garanzia reale . . . . L. . . . . . .
Altri mutui . . . . L. . . . . . .
Obbligazioni convertibili in azioni . . . . L. . . . . . .
Altre obbligazioni . . . . L. . . . . . .
Debiti diversi verso società ed enti collegati . . . . . . L. . . . . . .
Anticipi e depositi cauzionali degli utenti . . . . . . L. . . . . . .
Banche . . . . L. . . . . . .
Effetti passivi . . . . L. . . . . . .
Fornitori . . . . L. . . . . . .
Debiti per trattenute e contributi sociali . . . . . . L. . . . . . .
Debiti per imposte, canoni, rivalse fiscali . . . . . . L. . . . . . .
Debiti verso casse di conguaglio ed assimilati . . . . . L. . . . . . .
Altri debiti . . . . L. . . . . . .
Ratei e risconti passivi . . . . L. . . . . . .

Totale delle passività . . . L. . . . . . .

Capitale sociale o fondo di dotazione . . . . L. . . . . . .
Riserve:
riserva legale . . L. . . . . .
riserva statutaria . . L. . . . . .
riserva per conguaglio monetario . . . L. . . . . .
riserva per conguaglio monetario eccedente la rivalutazione del capitale e della riserva legale . L. . . . . .
altre riserve . . . L. . . . . .
L. . . . . . .
Avanzo utili esercizi precedenti . . . . L. . . . . . .
Utile netto dell'esercizio 19 ... . L. . . . . . .
L. . . . . . .

a pareggio . . . L. . . . . . .

CONTI D'ORDINE

Cauzioni . . . . L. . . . . . .
Avalli e fideiussione a società od enti collegati . . . . . L. . . . . . .
Altri avalli e fideiussioni . . . . L. . . . . . .
Altri conti d'ordine e partite di giro . . . . L. . . . . . .

a pareggio . . . L. . . . . . .

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
GAVA

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO CHIUSO IL 31 DICEMBRE 19 . . .

DARE

Energia fatturata da altre imprese elettriche Kwh. . . . . L. . . . .
(000)

Scorte iniziali d'esercizio:
- materiali ed apparecchi a magazzino . L. . . . . . .
- combustibili ed altre scorte . . . . L. . . . . . . — L. . . . . . .

Ammortamenti dell'esercizio
- sugli impianti elettrici in esercizio . . L . . . . . .
- sugli altri impianti e macchinari L . . . . . .
- su mobili, dotazioni tecnico amministrative attrezzature L . . . . . .
- per fondo supplementare d ammortamento e rinnovo . . . . L . . . . . . — L. . . . . . .

Svalutazioni dell'esercizio·
- di spese e perdite da ammortizzare . . . . L. . . . . . .

Accantonamenti dell'esercizio
- in fondo svalutazione crediti . L. . . . . . .
- in fondo rischi e sopravvenienze passive L . . . . . .
- in fondo indennità e previdenze al personale . . . . L . . . . . . — L. . . . . . .

Storni dalle attività in corso d'ammortamento.
- delle immobilizzazioni vendute, distrutte, trasferite per riutilizzo fra le scorte d'esercizio . . . . L. . . . . .

. . . } *(altri componenti negativi del reddito d'esercizio* { L. . . . . . .
. . . } *non compresi nelle categorie sopra e sotto elencate)* { L. . . . .

Spese di personale.
- stipendi, salari ed altre rimunerazioni al personale . . . . . L . . . . . .
- oneri sociali obbligatori . . . L. . . . . . .
- spese sociali facoltative a favore del personale . . . . . L. . . . . . .
- indennità di licenziamento e simili erogate nell'esercizio . . . . L . . . . . .

Spese per consulenze, interessenze e simili . . . . L. . . . . . .
Acquisti di combustibili ed altre scorte . . . . L . . . . . .
Acquisti di materiali ed apparecchi . . . . . . L . . . . . .
Spese per lavori, riparazioni, manutenzioni . . . . . . L . . . . . .
Interessi e sconti passivi ed altri oneri finanziari . . . . . L . . . . . .
Perdite su crediti e su titoli . . . . L . . . . . .
Altre sopravvenienze passive . . . . L . . . . . .
Contributi a comuni montani, canoni di derivazione, tasse di licenza L . . . . . .
Imposte e tasse . . . . L . . . . . .
Spese di pubblicità, propaganda e stampa . . . . L . . . . . .
Altre spese generali d'esercizio . . . . L. . . . . . .
Erogazioni benefiche e liberalità . . . . L . . . . . .

Somma dei componenti negativi del reddito d'esercizio . . . . L . . . . . .
Utile netto dell'esercizio 19 .. . . L . . . . . .

a pareggio . . . L . . . . . .

AVERE

Energia fatturata ad altre imprese elettriche Kwh . . . . L. . . . . . .
(000)

Energia fatturata ad utenti:
- per illuminazione pubblica . . . . Kwh . . . . . L . . . .
- per illuminazione privata . . Kwh . . . . . L. . . . . . .
- per usi elettrodomestici e promiscui . Kwh . . . . . L. . . . . . .
- per utenze industriali e irrigue fino a 30 Kw Kwh . . . . . L . . . .
- per utenze industriali da oltre 30 a 500 Kw Kwh. . . . . . L . . . .
- per utenze industriali oltre 1 500 Kw . Kwh . . . . . L . . . . — L . . . .

(000)

Contributi d'allacciamento, introiti per verifiche e spostamenti di apparecchi L . . . . . .
Quote fisse di misurazione e noli d apparecchi L . . . . . .
Introiti per impianti d utenza e vendite di apparecchi e materiali L . . . . . .
Rimborsi per danni, penalità e simili . . . . L . . . . . .
Contributi dalla cassa conguaglio ed assimilati . . . . . . L . . . . . .
Dividendi ed utili di partecipazioni . . . . . . L . . . . . .
Interessi e sconti attivi ed altri lucri finanziari . . . . . . L . . . . . .
Affitti ed altri canoni patrimoniali attivi . . . . . . L . . . . . .
Altri proventi ordinari d'esercizio . . . . L . . . . . .
Proventi ed utili straordinari . . . . L . . . . . .
. . . } *(altri componenti positivi del reddito d'esercizio* { L . . . . . .
. . . } *non compresi nelle categorie sopra e sotto elencate)* { L . . . . . .

Stralci d'immobilizzazioni
- ricavi da vendite d'immobili, impianti, macchinari . L. . . . . . .

Storni degli ammortamenti relativi
- alle immobilizzazioni vendute, distrutte, trasferite per riutilizzo fra le scorte d esercizio . . . . . L . . . . — L . . . .

Accantonamenti utilizzati nell'esercizio·
- dal fondo svalutazione crediti . L . . . . . .
- dal fondo rischi e sopravvenienze passive L . . . . . .
- dal fondo indennità e previdenze al personale . . . . . L . . . . . . — L . . . .

Costi di lavori, riparazioni, manutenzioni, capitalizzati:
- in conto impianti in esercizio . . L . . . .
- in conto impianti in costruzione . . L . . . .
- in conto altri impianti e macchinari . L . . . . . .
- in conto (*d altre attività patrimoniali*) L . . . . . — L . . . .

Scorte finali d'esercizio
- materiali ed apparecchi a magazzino . L . . . .
- combustibili ed altre scorte . . . . L . . . . . . — L . . . .

Somma dei componenti positivi del reddito d esercizio . . . L . . . .
Perdita netta dell esercizio 19 . . . . L . . . .
L

a pareggio . . . L . . . .

Visto, il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

LEGGE 6 marzo 1958, n. 192.

Abolizione di talune indennità e compensi a personali militari dell'Esercito e istituzione dell'indennità di impiego operativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono abolite le indennità ed i compensi elencati nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1958, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, con esclusione dei sergenti di complemento, in servizio presso comandi e reparti di impiego operativo appresso indicati, è corrisposta l'indennità di impiego operativo fissata per ciascun grado dal successivo art. 3;

divisioni;

brigate;

unità di supporto;

reparti di truppa con caratteristiche di impiego non inquadrati nelle grandi unità.

L'indennità spetta agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri in servizio nelle divisioni e brigate con compiti di polizia militare

Art. 3.

L'indennità di impiego operativo è stabilita nella seguente misura giornaliera:

	Personale fruente dell'aggiunta di famiglia	Personale non fruente dell'aggiunta di famiglia
Generale di divisione	800	600
Generale di brigata	700	500
Colonnello	600	400
Tenente colonnello	500	350
Maggiore	450	250
Capitano	380	180
Tenente e sottotenente	300	100
Aiutante di battaglia e maresciallo maggiore	230	80
Maresciallo capo	200	70
Maresciallo ordinario e d'alloggio	160	60
Sergente maggiore e brigadiere	100	30
Sergente e vice brigadiere in ferma volontaria od in rafferma	80	—
Appuntati e carabinieri	50	—

Art. 4.

Sono convalidati i pagamenti dell'indennità di accantonamento effettuati fino al 1° gennaio 1958 nelle misure stabilite dalla legge 30 luglio 1950, n. 739, a favore del personale dell'Esercito di cui alla legge stessa nonchè del personale della Marina che si è trovato nelle stesse condizioni e ha avuto lo stesso impiego del predetto personale dell'Esercito.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1957-58 sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto:

capitolo 166, lire 400.000.000;

capitolo 167, lire 300.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA

Indennità e compensi soppressi

Denominazione	Estremi del provvedimento
1 - Soprassoldi ai telemetristi non specializzati	Par. 95 Rep. spec. per gli operai (approvato con decreto intermin. 1° giugno 1925).
2 - Premio per l'arresto dei renitenti, disertori, evasi e contumaci	D. M. 14-8-1935
3. - Soprassoldo di pernottamento fuori sede « nei casi di aggregazione »	Idem
4 - Soprassoldo per ascensioni frenate o libere su aerostati	Idem
5 - Indennità manutenzione bicicli	Idem
6 - Indennità prima vestizione ai vigilanti inquirenti e tecnici (nel 1° anno)	Idem
7 - Indennità manutenzione e riparazione vestiario (categoria di cui sopra dopo il 1° anno)	Idem
8. - Soprassoldi ai capi meccanici non specializzati	Idem
9 - Soprassoldi ai capi mugnai non specializzati	Idem
10 - Soprassoldi ai macchinisti e fuochisti non specializzati	Idem
11 - Soprassoldi ai meccanici non specializzati	Idem
12. - Soprassoldi agli elettricisti non specializzati:	
motori + 15 HP	Idem
motori — 15 HP	Idem
13 - Soprassoldi lagunari	Idem
14. - Soprassoldi ai fotoelettricisti non specializzati	Idem
15 - Soprassoldi ai teleferisti	Idem
16 - Soprassoldi ai componenti sezione disinfezione, onoranze salme	Idem
17. - Soprassoldi ai puntatori, esploratori, minatori e zappatori scelti	Idem
18 - Soprassoldo giornaliero nominati impiego civili fuori sede	Idem

Denominazione	Estremi del provvedimento
19 - Soprassoldi ai goniometristi di artiglieria non specializzati . . .	D. M 14 8-1925
20 - Soprassoldo ai capi stazione radiotelegrafisti non specializzati in servizio presso le stazioni . . .	Idem
21. - Soprassoldo ai capi armaioli non specializzati . .	Idem
22. - Sovrapaga al personale addetto alla manutenzione e riparazione materiale artiglieria, ecc . .	Idem
23. - Supplemento soldo giornaliero dovuto agli appartenenti al soppresso Corpo invalidi e veterani . . .	Idem
24 - Soprassoldo ai conduttori di autovetture . .	Idem
25. - Soprassoldi ai radio telegrafisti non specializzati	R D 21 10 1926, n 1946
26 - Soprassoldi ai telefonisti non specializzati	Idem
27. - Soprassoldi ai radiogoniometristi non specializzati . . .	Idem
28 - Soprassoldi ai radiomontatori non specializzati . . .	Idem
29. - Soprassoldi per sottufficiali destinati a sostituire presso stabilimenti ufficiali di sussistenza	R D 7 6-1928, n 1558
30 - Soprassoldi ai guardafili	Legge 15-12 1949, n 1111
31. - Soprassoldi agli artificieri non specializzati . . .	Idem
32 - Soprassoldi ai capi armaioli non specializzati	Idem
33. - Soprassoldo alle guardiabatterie e guardiamunizioni	D M 10-5 1950

Visto, *il Ministro per la difesa* TAVIANI

LEGGE 7 marzo 1958, n. 193.

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'indennità di alloggio è stabilita nelle seguenti misure mensili:

ufficiale generale	L.	22 000
colonnello	»	19.000
tenente colonnello e maggiore . .	»	15.100
capitano	»	13 350
ufficiale subalterno	»	10.650

Art. 2.

L'indennità di alloggio per i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, ammogliati e vedovi con prole che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . L. 6.371

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . » 6 267

Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . L. 5.310

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . » 5 222

L'indennità di alloggio, per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole e che risieda in località ove non esistono caserme e che sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . L. 2.283

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . » 2.245

Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti.

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . L. 1.932

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . » 1.900

Art. 3.

L'indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale di cui alla presente legge, eccettuato il caso di aspettativa o licenza straordinaria per motivi privati o di sospensione dall'impiego o dal servizio o dalle funzioni e dagli assegni.

Art. 4.

Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1561.

L'adeguamento dell'indennità di cui alla presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Art. 5.

All'onere di lire quattro miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si farà fronte con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria del fondo concernente la liquidazione dei beni tedeschi in Italia; per l'esercizio 1958-59 all'onere di lire otto miliardi si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI — ANDREOTTI — TAVIANI — COLOMBO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 8 marzo 1958, n. 194.

Validità della laurea in scienze coloniali per l'ammissione a pubblici concorsi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli è titolo di ammissione ai concorsi per le carriere direttive delle pubbliche Amministrazioni per le quali sia prevista, fra i titoli di studio richiesti, la laurea in economia e commercio. Restano ferme le disposizioni dei singoli ordinamenti che già prevedono la laurea in scienze coloniali quale titolo valido per l'ammissione alla carriera direttiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 1958.

Conferma in carica del presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1955, con il quale il prof. Nicola Tridente è stato confermato presidente dell'Ente stesso per il triennio 15 febbraio 1955-14 febbraio 1958;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Il prof. Nicola Tridente è confermato, per il nuovo triennio, nella carica di presidente dell'Ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

(1474)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « San Giorgio », sita nell'ambito del comune di Casorate Sempione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 26 luglio 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « San Giorgio », sita nell'ambito del comune di Casorate Sempione;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Casorate Sempione;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la sua ricca vegetazione arborea costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Casorate Sempione, confinante con la strada statale del Sempione, mappali 3382, 3381, 3376, 3375, 3372, 3371, 4061, 3332, 3333, 3337, 3339, 4075, 3279, 4671, 3327, il vicolo del Bosco, mappali 4673, 3317, 4674, 3304, 4030, 3029,

4027, 3254, 3260, vicolo delle Lonne, mappali 3274, 3275, 3276, 4050, 3270, 3271, 3206, 3205, 3204, la via San Giorgio e strada Casorate Malpensa, mappali 3121, 4270, 3120, strada vicinale di Baraggia, mappali 2867, 3784, 2857, 2856, 2852, 2824, 2822, 2821, 2816, la strada vicinale del Ghingirolo, la strada vicinale del Campaccio inferiore, mappali 3597, 3614, 3540, 3534, 3538, 3537, 3535, 3536, 3497, 3496, 3495, 3297, 4836, il vicolo del Bosco, mappali 3311, 3312, 3313, 5029, 3406, 3407, 3409, 3413, 3420, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Casorate Sempione provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1958

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 1-14 — Adunanza del 26 luglio 1956

(*Omissis*).

CASORATE SEMPIONE — Zona denominata « San Giorgio ».

Il possedimento denominato « San Giorgio » comprende uno imponente viale d'accesso riccamente alberato da faggi e da altre essenze di alto fusto che, dalla strada statale del Sempione porta all'ingresso di una villa signorile, detta villa con le scuderie, è circondata da un bellissimo ed immenso parco ricco di alberi secolari e di grande pregio, e sullo sfondo un bosco di pini, che costituisce la caratteristica della zona.

LA COMMISSIONE

Constatata l'importanza della ricca vegetazione che esiste nella zona denominata « Scuderia San Giorgio »;

Visto la necessità di tutelare detta zona onde impedire da parte di speculatori la distruzione del ricco patrimonio arboreo,

Visto che tutto il complesso costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza;

Delibera

l'apposizione del vincolo sul complesso denominato « San Giorgio » costituito dalla villa, dalle scuderie, dal viale d'accesso, dal parco e dal bosco nei confini che corrono nel seguente modo:

la strada statale del Sempione, mappali 3382, 3381, 3376, 3375, 3372, 3371, 4061, 3332, 3333, 3337, 3339, 4075, 3279, 4671, 3327, il vicolo del Bosco, mappali 4673, 3317, 4674, 3304, 4030, 3029, 4027, 3254, 3260, vicolo delle Lonne, mappali 3274, 3275, 3276, 4050, 3270, 3271, 3206, 3205, 3204, la via San Giorgio e strada comunale Casorate Malpensa, mappali 3121, 4270, 3120, strada vicinale di Baraggia, mappali 2867, 3784, 2857, 2856, 2852, 2824, 2822, 2821, 2816, la strada vicinale del Ghingirolo, la strada vicinale del Campaccio inferiore, mappali 3597, 3614, 3540, 3534, 3538, 3537, 3535, 3536, 3497, 3496, 3495, 3297, 4836, il vicolo del Bosco, mappali 3311, 3312, 3313, 5029, 3406, 3407, 3409, 3413, 3420 (ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4).

(*Omissis*).

(1377)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1958.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio industria e agricoltura di Pavia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1955, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia nella persona dell'avv. Davide Pedrazzini;

Considerato che, in attuazione di criteri di ordine generale sul funzionamento delle Camere di commercio, industria e agricoltura ed inoltre, in particolare, per dare a quella di Pavia una amministrazione più rappresentativa dell'entità delle singole attività produttive operanti nella Provincia, si ravvisa l'opportunità di provvedere alla sostituzione dell'attuale presidente e alla ricostituzione su nuove basi della Giunta camerale;

Sentito il Prefetto di Pavia in merito allo scioglimento e alla rinnovazione della Giunta camerale, provvedimenti entrambi rientranti nella sua competenza;

Decreta:

Il gr. uff. rag. Gino Gastaldi è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, in sostituzione dell'avv. Davide Pedrazzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1958

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(1458)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Produzione laterizi fornaci Pecorelli », con sede in Fabriano (Ancona), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della Società cooperativa di produzione e lavoro « Produzione laterizi fornaci Pecorelli », con sede in Fabriano (Ancona), dalle quali risulta che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Produzione laterizi fornaci Pecorelli », con sede in Fabriano (Ancona), costituita con atto 21 marzo 1953 per notaio Martorana Gaspare, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Rivosecchi Bruno è nominato liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1475)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 marzo 1958.

Conferimento dell'abilitazione all'insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1956, n. 28, che detta nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1957, n. 267, che approva il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1958, n. 13, che approva il regolamento di attuazione del citato art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440;

Ordina:

§ 1. — Gli insegnanti degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria, in servizio nei ruoli speciali transitori alla data del 18 febbraio 1956, conseguono, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, l'abilitazione, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per la disciplina o gruppo di discipline cui si riferisce il posto da essi occupato.

§ 2. — Gli insegnanti non di ruolo che, nel decennio scolastico 1945-46 - 1954-55, abbiano insegnato in istituti di istruzione secondaria statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, per almeno cinque anni scolastici, anche se non successivi, discipline appartenenti, secondo la tabella *A* annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, alla stessa classe di esame, conseguono, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, l'abilitazione ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440:

a) per la classe o per una delle sottoclassi di esame, indicate nella richiamata tabella *A*, nelle quali siano comprese la disciplina o le discipline insegnate;

b) ovvero, per una o più di tali discipline, semprechè l'ordinamento vigente preveda per esse corrispondenti classi di concorso a cattedre di ruolo ordinario. Le classi di concorso a cattedre sono quelle indicate nella colonna 5 della tabella *C* annessa al citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

§ 3. — Gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica che abbiano insegnato tale disciplina per la durata e nel periodo indicati nel primo comma del precedente paragrafo conseguono la relativa abilitazione, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, semprechè risultino in possesso, alla data del 18 febbraio 1956, di titolo di studio valido per l'iscrizione alle Università e agli Istituti superiori ed abbiano frequentato, con profitto, il corso di perfezionamento per insegnanti incaricati di educazione fisica svoltosi nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente da questo Ministero.

§ 4. — Il quinquennio, di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3, è ridotto ad un triennio per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali.

Ai fini della validità il servizio nel quinquennio o nel triennio deve essere stato prestato, dagli insegnanti di cui al precedente paragrafo 2, in ciascun anno scolastico, per la durata e con il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel tempo per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

In base al servizio prestato nel decennio scolastico 1945-46 - 1954-55 ciascun candidato non può chiedere di conseguire più di una abilitazione.

§ 5. — Gli insegnanti di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3 possono chiedere, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, di essere sottoposti all'ispezione e alla prova con domanda redatta in carta legale da L. 100 e diretta al provveditore agli studi della Provincia in cui prestano servizio o in cui risiedono.

Nella domanda devono essere indicati:

1) cognome, nome, data e luogo di nascita; per le donne coniugate il cognome del marito dovrà precedere il nome seguito dal cognome da nubile;

2) qualifica: insegnante di ruolo speciale transitorio, insegnante non di ruolo, insegnante non di ruolo di educazione fisica;

3) sede e scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta presso la quale si presta eventualmente servizio. E' fatto obbligo agli insegnanti non di ruolo di comunicare, con lettera raccomandata, al provveditore agli studi cui è stata indirizzata la domanda, la cessazione dall'incarico ovvero il passaggio ad altro incarico o ad altra scuola, eventualmente intervenuti dopo la presentazione della domanda stessa;

4) titolo di studio posseduto e Università o Istituto che l'ha rilasciato. Gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica devono anche indicare gli estremi degli attestati di frequenza dei corsi di perfezionamento di cui al precedente paragrafo 3;

5) abilitazione richiesta, con l'indicazione: per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica di questa

ultima disciplina; per gli insegnanti non di ruolo, della relativa classe o sottoclasse di esame ovvero della materia o delle materie di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo 2; per gli insegnanti di ruolo speciale transitorio, della materia o gruppo di materie cui si riferisce il posto occupato;

6) servizi prestati nel decennio scolastico 1945 46 1954-55 dagli insegnanti non di ruolo compresi quelli di educazione fisica;

7) indirizzo al quale si chiede che vengano inviate eventuali comunicazioni. E' fatto obbligo di comunicare, con lettera raccomandata, al provveditore agli studi cui è stata indirizzata la domanda, qualunque cambiamento del proprio recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte al recapito dichiarato.

Gli aspiranti non in servizio o che prestino servizio per discipline non comprese nel gruppo di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione richiesta, faranno presente tale circostanza nella domanda, indicando altresì, ai fini dell'assegnazione della sede ove avrà luogo l'ispezione, le scuole presso le quali abbiano eventualmente prodotto istanze di supplenza temporanea per discipline comprese nel predetto gruppo di insegnamento. Coloro che posteriormente alla data di presentazione della domanda, dovessero ottenere un incarico di insegnamento o il passaggio da un incarico per discipline non comprese nel gruppo di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione richiesta ad altro incarico per discipline comprese, viceversa, nel predetto gruppo, sono tenuti a darne notizia, con lettera raccomandata, al provveditore agli studi.

La domanda dovrà essere, infine, datata e firmata. La firma sarà autenticata dal capo d'istituto ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. La domanda, corredata dei documenti di cui al successivo paragrafo 6, verrà inoltrata per via postale a mezzo di plico raccomandato.

Il provveditore agli studi interessato non risponde delle domande e dei relativi documenti pervenuti con altro mezzo. La data di presentazione delle domande e dei documenti relativi sarà accertata dal bollo di arrivo al Provveditorato agli studi.

Dopo la scadenza del termine, di cui al primo comma del presente paragrafo, non sarà consentito di chiedere di conseguire una abilitazione diversa da quella già richiesta nè di integrare o sostituire totalmente o parzialmente la documentazione prodotta.

E' ammessa solo la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti per la quale il Provveditorato agli studi concederà all'aspirante un termine non superiore a giorni 15.

§ 6. — Alle domande di cui al precedente paragrafo dovranno essere allegati:

1) dagli insegnanti di ruolo speciale transitorio: *a*) un certificato in carta legale da L. 100, rilasciato dal capo d'istituto, dal quale risulti che essi prestavano servizio in tali ruoli alla data del 18 febbraio 1956; *b*) la ricevuta del pagamento all'Ufficio del registro della tassa di L. 4000 (mod. 72-*A*);

2) dagli insegnanti non di ruolo: *a*) un certificato di nascita legalizzato in carta legale da L. 100; *b*) il titolo legale di studio in originale o in copia autentica; *c*) la ricevuta del pagamento all'Ufficio del registro della tassa di L. 4000 (mod. 72-*A*); *d*) un certificato o, se del caso, più certificati rilasciati dal capo d'istituto, dai quali risulti il servizio non di ruolo prestato dagli interessati nel decennio scolastico 1945-46 - 1954-55. In tali certificati dovranno essere indicati per ciascun anno: la data di inizio del servizio con la precisazione della partecipazione o meno alle operazioni di scrutinio ed alle sessioni di esami; la materia o le materie insegnate; le ore settimanali e le classi in cui l'insegnamento è stato impartito; la qualifica riportata (per le scuole pareggiate o legalmente riconosciute sarà sufficiente che il servizio sia stato prestato senza demerito). Nei certificati di servizio rilasciati dagli Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di concessione del pareggiamento o del riconoscimento legale nonchè precisato che l'insegnamento è stato impartito in classi che godevano di tale riconoscimento. La validità del servizio prestato ai fini dell'ammissione, è condizionata alla esatta indicazione nei certificati, di tutti i dati sopra elencati; *e*) eventuali certificati rilasciati a norma delle disposizioni vigenti, attestanti la qualità di mutilato, di invalido di guerra, di combattente, di reduce, di partigiano, di perseguitato politico o razziale;

3) dagli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, oltre ai documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) sopraspecificate, un certificato, in carta legale da L. 100, attestante la frequenza, con profitto, del corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o di uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente.

§ 7. — Scaduto il termine di cui al precedente paragrafo 5 il provveditore agli studi comunicherà telegraficamente al Ministero - Servizio ruoli speciali transitori, piazza Benedetto Cairoli n. 3, il numero complessivo delle domande ricevute. L'esame delle domande sarà compiuto man mano che esse verranno presentate. A conclusione di tale esame, il provveditore agli studi escluderà, con proprio decreto motivato, dalla ispezione e dalla prova, coloro che risulteranno privi dei prescritti requisiti di ammissione, nonchè coloro che avranno presentato la domanda oltre il termine di scadenza o non l'avranno corredata, entro il termine stesso, dei documenti richiesti, o non avranno regolarizzato o restituito, entro il termine loro assegnato, i documenti formalmente imperfetti.

I candidati ammessi all'ispezione e alla prova saranno inclusi dai provveditori agli studi in elenchi distinti a seconda della disciplina o del gruppo di discipline per le quali viene chiesta l'abilitazione. Tali elenchi devono essere trasmessi al Ministero - Servizio ruoli speciali transitori, piazza Benedetto Cairoli n. 3, non oltre il 15 maggio 1958 salvo a far pervenire successive eventuali integrazioni, per comunicare i nominativi degli aspiranti che, invitati a regolarizzare documenti imperfetti, vi abbiano provveduto in termini dopo la richiamata data del 15 maggio 1958.

§ 8. — L'ispezione dovrà accertare, tenuto conto della complessiva attività nell'insegnamento, l'attitudine professionale del candidato e la capacità a servirsi, per le discipline che lo richiedano, dei sussidi didattici e sperimentali. Ai fini della valutazione della attività svolta dal candidato nell'insegnamento, saranno portati a conoscenza dell'incaricato dell'ispezione gli elementi ritenuti utili di cui il provveditore agli studi fosse eventualmente in possesso.

L'incarico delle ispezioni sarà conferito, dai singoli provveditori agli studi, a presidi e professori di ruolo ordinario che abbiano insegnato o insegnino la disciplina o le discipline relative all'abilitazione richiesta, ritenuti idonei, per prestigio, esperienza didattica e preparazione culturale. I nominativi dei presidi e dei professori prescelti dovranno essere preventivamente proposti, per la convalida, al Ministero - Servizio ruoli speciali transitori, piazza B. Cairoli n. 3.

Nel caso in cui non siano disponibili in qualche Provincia un numero sufficiente di presidi o professori cui affidare detto incarico, il Ministero provvederà, sia segnalando ai provveditori agli studi interessati i nominativi di presidi o professori di altre Provincie, sia conferendo l'incarico ad ispettori centrali per l'istruzione secondaria o a presidi e professori distaccati presso l'Amministrazione centrale.

L'ispezione si effettuerà nella scuola dove prestano servizio i candidati. Per coloro che non prestano servizio o lo prestano per discipline non comprese nella classe (o sottoclasse) alla quale si riferisce l'abilitazione richiesta, il provveditore agli studi designerà la scuola, dove dovrà effettuarsi l'ispezione sulla scorta delle precisazioni a tale scopo fornite dal candidato nella domanda, a norma del precedente paragrafo 5, quarto comma. Il capo d'istituto della scuola designata potrà utilizzare nei modi più opportuni l'opera del candidato, a sua richiesta, per consentire, ai fini dell'ispezione, l'acquisizione di elementi di giudizio sull'attitudine professionale del candidato stesso. Per i soli periodi di eventuale utilizzazione nell'insegnamento a titolo di supplenza, in sostituzione di titolare, incaricato o altro supplente assente, competerà la retribuzione prevista dalle disposizioni vigenti.

Gli incaricati delle ispezioni invieranno ai provveditori agli studi interessati, in duplice copia, i relativi rapporti nei quali dovrà risultare in modo esplicito se l'ispezione abbia avuto esito positivo o negativo.

§ 9. — I candidati che superino l'ispezione sono inclusi in ordine alfabetico in appositi elenchi, distinti per discipline o gruppi di discipline, redatti in duplice copia, una delle quali da affiggere all'albo dei Provveditorati agli studi, l'altra, da trasmettere al Ministero - Servizio ruoli speciali transitori, piazza B. Cairoli n. 3.

Sulla base di tali elenchi il Ministro per la pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, a stabilire le sedi nelle quali, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline, i candidati devono sostenere la prova e a nominare le relative Commissioni giudicatrici con la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

La prova consisterà in un colloquio inteso a saggiare la preparazione culturale e didattica dell'insegnante in relazione alla disciplina o alle discipline per le quali è stata chiesta l'abilitazione. Detto colloquio, per le materie tecniche o grafiche, sarà, ove la Commissione lo ritenga opportuno, integrato da esercitazioni pratiche. Il colloquio si svolgerà nei limiti dei programmi stabiliti per l'esame orale, dalla tabella *B* annessa al citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, corrispondente alla disciplina o gruppo di discipline per le quali è stata chiesta l'abilitazione, con particolare riferimento agli argomenti compresi nei programmi di insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline predette.

Il programma per l'esame colloquio ai fini del conseguimento della abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica è pubblicato in appendice alla tabella *B*, relativa ai programmi di esame di abilitazione all'insegnamento medio, annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

§ 10. — I candidati sono chiamati a turno, mediante lettera raccomandata, dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione ha sede la Commissione. Decade dal diritto alla prova chi non risulti presente nel giorno e nell'ora stabiliti. La Commissione, tuttavia, ha facoltà, quando ricorrano giustificati motivi, di concedere una proroga sempre che non abbia ultimato i propri lavori.

La Commissione nei verbali di esame, redatti in conformità alle istruzioni che saranno a suo tempo impartite, farà esplicita menzione, sottoscritta da tutti i membri della Commissione stessa, del risultato, positivo o negativo, conseguito da ciascun candidato.

§ 11. — Coloro che superano la prova di cui al precedente paragrafo 9 sono « abilitati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 ».

Il presidente della Commissione raggruppa gli abilitati per Provincia dove prestano servizio o dove risiedono e li include, in ordine alfabetico, in elenchi distinti per discipline o gruppi di discipline per le quali sono state conseguite le abilitazioni. Copie di detti elenchi, sottoscritti da tutti i membri della Commissione o delle Sottocommissioni in cui essa sia stata eventualmente suddivisa in relazione al numero dei candidati, saranno inviate al Ministero della pubblica istruzione — Servizio ruoli speciali transitori, piazza Benedetto Cairoli n. 3 e, per l'affissione all'albo, ai provveditori agli studi interessati.

Sulla base di tali elenchi il Ministero, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline, compila l'elenco generale di coloro che avranno conseguita l'abilitazione. Questi ultimi elenchi saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Parte II.

La validità giuridica delle abilitazioni conseguite in applicazione della presente ordinanza decorrerà, ad ogni effetto, dal giorno successivo a quello in cui avranno avuto termine i lavori di tutte le Commissioni giudicatrici.

§ 12. — Dopo la pubblicazione degli elenchi sul Bollettino ufficiale gli interessati potranno ottenere il certificato attestante l'abilitazione conseguita, inoltrando al Ministero - Ufficio concorsi scuole medie:

a) domanda, in carta legale da L. 200, nella quale sia bene precisata, oltre alle generalità (per le donne coniugate dovrà precedere il cognome del marito) al luogo e data di nascita e all'indirizzo, l'abilitazione di cui si chiede l'attestato;

b) ricevuta della tassa di L. 10.000 a favore della Opera della Università o dell'Istituto universitario dove è stato conseguito il titolo accademico. Dal pagamento di tale tassa sono esonerati coloro che avranno conseguita una abilitazione per la quale si richiede come titolo di ammissione alla relativa classe di esame un diploma di scuola media superiore;

c) marca da bollo (non marca per atti amministrativi) da L. 100 che sarà applicata e annullata sul certificato a cura del Ministero.

§ 13. — Le domande di ammissione all'ispezione e alla prova degli insegnanti di ruolo speciale transitorio in servizio nelle scuole italiane all'estero e degli insegnanti non di ruolo pure in servizio nelle scuole italiane all'estero od ivi residenti, che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 3 e 4, devono pervenire alle competenti autorità diplomatiche e consolari entro due mesi dalla data di ricevimento della presente ordinanza da parte delle autorità medesime.

Per la compilazione delle domande e per la relativa documentazione gli aspiranti si atterranno alle disposizioni dei paragrafi 5 e 6 della presente ordinanza. Le autorità diplomatiche e consolari potranno concedere per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti anche un termine superiore a quindici giorni.

Le autorità diplomatiche e consolari sostituiscono i provveditori agli studi nelle incombenze e facoltà ad essi attribuite con la presente ordinanza.

Ad integrazione delle disposizioni dei precedenti paragrafi si precisa che:

a) alle comunicazioni e alla trasmissione degli atti previsti dai precedenti paragrafi le autorità diplomatiche e consolari provvederanno per il tramite del Ministero degli affari esteri. E' consentito, ove sussistano impedimenti o condizioni particolari, trasmettere gli elenchi dei candidati ammessi alla ispezione e alla prova anche oltre il termine fissato dal precedente paragrafo 7;

b) gli incarichi ispettivi di cui al secondo comma del paragrafo 8, saranno affidati, d'intesa col Ministero degli affari esteri, a capi d'istituto o professori di scuole italiane all'estero;

c) alla nomina delle Commissioni giudicatrici sarà provveduto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per gli affari esteri chiamandovi a far parte presidi e professori di scuole italiane all'estero site nel territorio dove funzioneranno le Commissioni stesse;

d) qualora l'abilitazione richiesta si riferisca a discipline per le quali non vi siano nel territorio estero di residenza presidi e professori che le insegnino o le abbiano insegnate gli aspiranti saranno invitati a scegliere altra sede di autorità diplomatica o consolare nella cui giurisdizione potranno effettuarsi le ispezioni ed essere costituite per tali discipline le relative Commissioni giudicatrici, o, in mancanza, uno dei Provveditorati agli studi del territorio nazionale.

§ 14. — Per tutto quanto altro occorra all'esecuzione della presente ordinanza che non sia in essa prescritto o richiamato valgono le disposizioni contenute nei regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, e 8 ottobre 1957, n. 1303.

I provveditori agli studi, le autorità diplomatiche consolari, i capi d'istituto delle scuole d'istruzione secondaria del territorio nazionale e all'estero, avranno cura di dare la massima diffusione alla presente ordinanza.

Roma, addì 15 marzo 1958

Il Ministro: Moro

(1410)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 21 marzo 1958:

Florio Domenico, notaio residente nel comune di Oppido Mamertino, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia;

Petrucci Camillo, notaio residente nel comune di Umbertide, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Foligno, stesso distretto;

Cortese Giulio, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Varallo, distretto notarile di Novara;

Valenzi Bernardo, notaio residente nel comune di Monte San Giovanni Campano, distretto notarile di Frosinone, è trasferito nel comune di Ceprano, stesso distretto;

Picciano Giuseppe, notaio residente nel comune di Merate, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Fiuggi, distretto notarile di Frosinone;

Firighelli Rinaldo, notaio residente nel comune di Genova, è trasferito nel comune di Finale Ligure, distretto notarile di Savona,

Cancer Francesco, notaio residente nel comune di Sala Consilina, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Salerno

(1488)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Urbania (Pesaro)

Con decreto Ministeriale 10 marzo 1958, n 1554, previa decisione sulle opposizioni presentate è stato approvato il piano di ricostruzione di Urbania vistato in due planimetrie in scala 1 1000 e una planimetria in scala 1.2000 e relative norme edilizie

Per l'attuazione delle opere previste in detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(1382)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione per alienazione di suolo tratturale in comune di Trani

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, numero 74592-8670, e stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Strippoli Felice fu Vincenzo, della zona demaniale facente parte del tratturo Barletta-Grumo, in agro di Trani, estesa mq 3217, riportata in catasto alle particelle numeri 174-i, 146 *a g*, del foglio di mappa n. 105, e nella planimetria tratturale con il n. 282.

(1298)

Sclassificazione per alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, numero 47839-7351, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Fazio Liliana, Margherita e Matilde fu Temistocle, della zona demaniale facente parte del braccio Nunziatella-Stignano, in San Severo, estesa mq 3081, riportata in catasto alla particella n. 49 *b*, del foglio di mappa n. 48, e nella planimetria tratturale con il n. 6-*a*.

(1297)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1958, sono stati disposti nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato:

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo » (articoli 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n 841),

b) il trasferimento a favore dell Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale delle quote dei predetti terreni ad esso spettanti;

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Presidenziale rimozione vincolo indisponibilità ed espropriazione				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla Ditta	Ammontare rimborso spese per opere trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione Corte dei conti					
					N.	Data		Data	Reg. Agr. N	Reg. Agr. Foglio	Ha.	Ha.	Lire
	Ente Maremma tosco laziale												
1	BOCCI Lorenzo fu Vittorio . .	Ischia di Castro	3925	27-12-52	12 s. o. 2	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	268	—	272.85.10	—
2	BONCOMPAGNI - LUDOVISI Francesco fu Ugo	Montalto di Castro	3866	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	267	74.25.30	225.74.70	18.714.880
3	BRAVETTI Domenico fu Carlo	Montalto di Castro	3626	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	266	—	14.00.74	—
4	CUSANI VISCONTI Adorno Clemente fu Carlo	Pomarance	3941	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	265	66.40.03	62.27.20	741.645
5	DI CLEMENTE Benedetto fu Pietro	Roma	3808	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	264	8.23.80	34.18.20	573.856
6	FERRAIOLI Alessandro di Gaetano	Roma	3880	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	263	29.78.80	29.89.70	5.488.941
7	GALLI TASSI BARDINI Anna Maria fu Gallo maritata Ghezzi	Pomarance	3882	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	262	33.24.05	44.38.13	958.942
8	GERINI Anna Maria Cecilia fu Pietro	Tarquinia	4077	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	261	—	40.81.05	—
9	GINORI LISCI Lorenzo fu Carlo	Montecatini Val di Cecina	3947	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	260	136.30.33	131.98.68	3.536.311
10	GUIDI Alberto fu Ruggero . .	Piombino e Pomarance	3950 3951 4358	27-12-52 28-12-52	17 s. o. 2 19 s. o. 8	22- 1-53 24- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	259	93.85.17	59.72.44	3.629.164
11	IACARELLI Matteo e Giorgio fu Giuseppe e IACARELLI Matteo fu Giuseppe	Montalto di Castro	4080 4081	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	258	22.44.45	22.70.57	—

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Presidenziale rimozione vincolo indisponibilità ed espropriazione	Registrazione Corte dei conti			Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare rimborso spese per opere trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente
			F.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Data	Data	Reg. Agr. N.	Reg. Agr. Foglio	Ha.	Da.	Lire
12	LA GRECA Pier Gaspero fu Alfonso	Arcidosso	3955	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	257	173.55.77	126.42.23	6.227.875
13	« LA LUSTIGNANA » SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE, con sede in Milano	Castelnuovo Val di Cecina e Pomarance	3956 3957	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	256	81.77.55	68.34.40	5.952.958
14	LEPRI Gaspare fu Carlo . . .	Tolfa	3887	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	255	3.43.40	16.39.30	—
15	MARSICOLA Clemente fu Antonio	Nazzano	3822	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	254	13.39.75	23.67.07	1.889.508
16	MONTENERO Gabriella fu Francesco	Sutri	3560	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	253	16.47.28	26.56.89	2.401.375
17	ORTENSI Geltrude fu Antonio	Farnese ed Ischia di Castro	3567 3568	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	252	88.70.18	137.51.60	20.046.997
18	PALLINI Maria Annunziata di Benedetto	Grosseto	3572	18-12-52	14 s. o. 5	19 - 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	251	33.23.73	28.10.98	9.571.530
19	PASINI Albino fu Erasmo . . .	Roma	4098	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	250	9.39.00	11.62.50	3.045.885
20	PATRIZI MONTORO Patrizio fu Filippo	Bracciano	3832	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	249	99.37.20	180.43.30	12.446.059
21	PERAGALLO Vittorio e Mario di Cornelio	Roma	4383	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	248	22.88.70	24.20.10	5.851.117
22	PERRUCCHETTI Giovanni fu Giovan Battista	Montecatini Val di Cecina	4099	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	247	28.14.63	65.75.49	2.841.614
23	PIGOZZI Teodoro fu Samuele	Roccastrada	3898	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	246	156.95.15	143.04.85	20.572.300
24	PORTA Antonio fu Girolamo	Capranica e Sutri	3834 3835	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	245	100.60.14	69.49.25	8.817.043
25	RICCI Emanuele Filiberto fu Lincoln	Pomarance	3899	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	244	51.82.05	33.95.38	1.102.116
26	SANTI Pietro e Maria Luisa fu Felice	Formello e Roma	4059 4060	28-12-52	18 s. o. 2	23- 1-53	3- 1-58	22- 2-58	3	243	0.67.33	1.03.80	115.300

Roma, addì 7 marzo 1958

Visto, p. *Il Ministro* DATO

(1292)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Arcidosso (Grosseto), di complessivi ettari 722 48 18, espropriati in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n 3955 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 17 del 22 gennaio 1953, supplemento ordinario n 2) nei confronti della ditta LA GRECA Pier Gaspero fu Alfonso e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino e determinata in L 26 775 680, (lire ventiseimilionisettecentosettantacinquemilaseicentottanta), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 9 settembre 1953

Le seguenti particelle vengono ridotte come specificato in appresso, in quanto porzioni delle medesime, in sede di collegamento tra il vecchio e il nuovo catasto, sono state erroneamente attribuite alla ditta sopracitata.

Errata

Foglio 83, particella 15 (p), pascolo cespugliato, II, Ha 0 61 50 reddito dominicale L 9,84

Foglio 83, particella 16 (p), pascolo cespugliato, II, Ha 1 84 60 reddito dominicale L 29,54

Foglio 83, particella 17 (p), seminativo, IV, Ha 0 30 00 reddito dominicale L 22,50

Foglio 83, particella 21 (p), seminativo, IV, Ha 0 58 00 reddito dominicale L 43,50

Foglio 83, particella 33 (p), seminativo, IV, Ha 0 69 20 reddito dominicale L 51 83

Foglio 83, particella 34, pascolo arborato, Un , Ha 4 94 30 reddito dominicale L 346 01

Foglio 66, particella 37, pascolo, III, Ha 1 26 70 reddito dominicale L 10,77

Foglio 66, particella 64, seminativo, IV, Ha 0 27 20 reddito dominicale L 20,40

Foglio 98, particella 13 (p), bosco ceduo, II, Ha 1 24 20 reddito dominicale L 80 73

Foglio 98, particella 11 (p), seminativo, III, Ha 1 44 00 reddito dominicale L 194,40

Foglio 98, particella 33 (p), seminativo, III, Ha 0 25 00 reddito dominicale L 33,75

Foglio 98, particella 12 (p), seminativo, I. Ha 7 40 70 reddito dominicale L 2 370,24

Foglio 99, particella 9 seminativo (con diritto alla fonte n. 66), III, Ha 2 52 70 reddito dominicale L. 341,15

Corrige

Foglio 83, particella 15 (p), pascolo cespugliato, II, Ha 0 49 20 reddito dominicale L 7,87

Foglio 83, particella 16 (p), pascolo cespugliato, II, Ha 1 73 60 reddito dominicale L 27,78

Foglio 83, particella 17 (p), seminativo, IV, Ha 0 07 10 reddito dominicale L 5,33

Foglio 83, particella 21 (p), seminativo, IV, Ha 0 31 10 reddito dominicale L 23 33

Foglio 83, particella 33 (p), seminativo, IV, Ha 0 04 50 reddito dominicale L 3,37

Foglio 83, particella 34 (p), pascolo arborato, Un , Ha 4 65 30 reddito dominicale L 325,71

Foglio 66, particella 37, pascolo, III, Ha 1 23 30 reddito dominicale L 10,48

Foglio 66, particella 64, seminativo, IV, Ha 0 00 04 reddito dominicale L. 0,03

Foglio 98, particella 13 (p), bosco ceduo, II, Ha 1 16 00 reddito dominicale L. 75,40

Foglio 98, particella 11 (p), seminativo, III, Ha 0 99 20 reddito dominicale L 133,92

Foglio 98, particella 33 (p), seminativo, III, 0 00 80 reddito dominicale L 1,08

Foglio 98, particella 12 (p), seminativo, II, Ha 7 27 70 reddito dominicale L 1 600,94

Foglio 99, particella 9 (p), seminativo (con diritto alla fonte n 66), III, Ha 2 29 50 reddito dominicale L 309,83

Viene inoltre stralciata dal sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, per le stesse ragioni di cui sopra, la seguente particella:

Foglio 84, particella 29 (p), pascolo cespugliato, I, Ha 0 57 00 reddito dominicale L 23,94

Pertanto la superficie totale di esproprio ed il corrispondente reddito dominicale variano rispettivamente da Ha 722 48 18 ad Ha 718 80 42 e da L 62 596,35 a L. 61 542,82

Decorsi venti giorni dalla presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1462)

Determinazione dell'indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente per la colonizzazione della Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n 4174/2078 in data 14 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti in data 10 marzo 1958 (registro n 4 Agricoltura, foglio n 242), è stata determinata in via definitiva in L 124 924 152 (lire centoventiquattromilioninovecentoventiquattromilacentocinquantadue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Lavello (Potenza), della superficie di ettari 1240 47 67 nei confronti della ditta ALLIATA Pasquale, Vittoria, Luigi e Chiara-Isabella fu Antonio, in parti uguali, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - in forza del decreto Presidenziale in data 30 agosto 1951, n 795, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 210 del 13 settembre 1951 (supplemento ordinario)

Con lo stesso decreto, in accoglimento di analogo ricorso presentato dalla ditta interessata, sono state ulteriormente considerate le seguenti rettifiche di dati catastali esposti nell'elenco allegato al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione.

Errata

Foglio 16, particella 1, classe e reddito dominicale II L. 6 064,76,

Corpo 2°, totale reddito dominicale: L 415 408,07.

Riepilogo generale

Corpo 2°, totale reddito dominicale L 415 408 07;

In complesso reddito dominicale. L 467 984,96.

Corrige

Foglio 16, particella 1, classe e reddito dominicale: I L 7 979 95,

Corpo 2°, totale reddito dominicale L 417 323 26.

Riepilogo generale

Corpo 2°, totale reddito dominicale: L 417 323 26;

In complesso. reddito dominicale: L 469 900 15

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo, nella misura di lire 39 204 345 (lire trentanovemilioniduecentoquattromilatrecentoquarantacinque)

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 164 120 000 (lire centosessantaquattromilionicentoventimila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari - e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 30 dicembre 1957.

(1497)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Integrazione del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Società cooperativa « Braccianti agricoli », con sede in Ostra (Ancona).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1958, il prof. Oscar Lugli e il sig. Natale Mentuccia sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Società cooperativa « Braccianti agricoli », con sede in Ostra, ad integrazione del Comitato costituito con decreto Ministeriale 28 ottobre 1957.

(1299)

Revoca del decreto in data 17 dicembre 1957 relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Spes » fra di pendenti dell'Ospedale civile, con sede in Chiavari (Genova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1958, è stato revocato il precedente provvedimento in data 17 dicembre 1957 relativo allo scioglimento di ufficio della Società cooperativa « Spes », fra i dipendenti dell'Ospedale civile, con sede in Chiavari (Genova).

(1301)

Revoca del decreto in data 17 dicembre 1957, relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Spaccio cooperativo del popolo », con sede in Vecchiano (Pisa).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 marzo 1958, è stato revocato il precedente provvedimento in data 17 dicembre 1957 relativo allo scioglimento della Società cooperativa « Spaccio cooperativo del popolo », con sede in Vecchiano (Pisa).

(1300)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1958, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1958, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 123, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. Mario Picone, avverso il Banco di Napoli, per l'annullamento della sanzione disciplinare della revoca dall'impiego inflittagli dal Consiglio di amministrazione del Banco stesso.

(1467)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 69

Corso dei cambi del 25 marzo 1958 présso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,80	624,82	624,80	624,77	624,84	624,82	624,80	624,83	624,82
$ Can.	639,50	639,25	639 —	639,375	639,10	639,44	639,25	659,60	639,50	639,25
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,81	141,81	145,80	145,81	145,80
Kr. D.	90,20	90,20	90,21	90,22	90,20	90,21	90,21	90,25	90,20	90,20
Kr. N.	87,28	87,26	87,28	87,275	87,30	87,21	87,29	87,30	87,28	87,25
Kr. Sv.	120,30	120,30	120,31	120,28	120,30	120,31	120,30	120,40	120,30	120,30
Fol.	164,49	164,40	164,39	164,39	164,42	164,49	164,39	164,50	164,49	164,45
Fr. B.	12,49	12,49	12,4925	12,48875	12,49	12,50	12,49375	12,50	12,49	12,425
Fr. Fr.	147,70	147,70	147,72	147,70	147,70	147,71	147,72	147,70	147,71	147,70
Fr. Sv. acc.	142,41	142,38	142,36	142,37	142,40	142,40	142,38	142,40	142,38	142,38
Lst.	1746,32	1746,25	1746,125	1746,05	1746,25	1746,25	1746,125	1746,50	1746,25	1746,25
Din. occ.	148,74	148,74	148,75	148,715	148,65	148,73	148,73	148,70	148,75	148,72
Scell. Aust.	24,01	24,01	24,01	24,01875	24 —	24,02	24,02125	24 —	24,01	24,01

Media dei titoli del 25 marzo 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	61,375
Id. 3,50 % 1902	61,25
Id. 5 % 1935	96,675
Redimibile 3,50 % 1934	83,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,425
Id. 5 % 1936	97 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,50

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	91,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 marzo 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	639,312
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,215
1 Corona norvegese	87,282
1 Corona svedese	120,29
1 Fiorino olandese	164,39
1 Franco belga	12,491
100 Franchi francesi	147,71
1 Franco svizzero acc.	142,375
1 Lira sterlina	1746,087
1 Marco germanico	148,722
1 Scellino austriaco	24,02

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1958

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1958 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1957 al 28 febbraio 1958			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1957		5 415		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	1 682 108		1.378.614	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	93 274		356.923	
Totale		1.775.382		1.735.537
In conto movimento capitali — competenza	29.812		44 665	
In conto movimento capitali — residui	15.752		14 616	
Totale		45.564		59.281
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.896 109		1.726.515	
Conti correnti	4.759.259		4.826 242	
Incassi da regolare	868 208		827.688	
Altre gestioni	2.246 033		2.132 345	
Totale		9.769.609		9.512.790
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	3.058		3.264	
Pagamenti da regolare	68.510		103 239	
Altri crediti	3.943 271		4.190.902	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	15 731		17.293	
Totale		4 030.570		4 314.698
Totale generale incassi e pagamenti		15.626 540		15.622.306
Fondo di cassa al 28 febbraio 1958		—		4.234
Totale a pareggio		15.626.540		15.626.540

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 28 febbraio 1958 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.234	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	397		
Pagamenti da regolare	76.971		
Altri crediti	634 680		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	48.561		
Totale crediti		760.609	
In complesso			764.843
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.087 457		
Conti correnti	400 735		
Incassi da regolare	67.021		
Altre gestioni	342.568		
Totale debiti			3 897.781
Situazione del Tesoro (passività)			3.132 938
Circolazione di Stato (metallica) al 28 febbraio 1958	42 690		

L'Ispettore generale: SANFILIPPO

Il Direttore generale del Tesoro DI CRISTINA

(1546)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1958
PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa . . . . L.		4.229.051.656 —
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca . . . . »		1.772.798.105 —
Cassa . . . . »		6.921.795.814 —
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		383.922.615.691 —
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		150.442.202 —
Anticipazioni . . . . »		96.430.460.884 —
Disponibilità in divisa all'estero . . . . »		70.934.915.753 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . »		71.058.955.096 —
Immobili per gli uffici . . . . »		1 —
Debitori diversi . . . . »		1.097.434.665.852 —
Partite varie . . . . »		3.310.505.868 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee . . . . »		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie . . . . »		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:		
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate . L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime . . . . »	31.245.348.495 —	
		145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'articolo 9 legge 14-12-51 n. 1325 in L. 2.461.800.000) L.		107.805.750 302 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro . . . . »		335 000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato . . . . . »		32.620.507.061 —
Spese . . . . »		2.732.772.080 —
L.		2.779.164.066.230 —
Depositi in titoli e valori diversi . . . . . . »		3.918.172.270.494 —
L.		6.697.336.336.724 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		31.130.111 —
TOTALE GENERALE . . . L.		6.697.367.466.835 —

PASSIVO

Voce		Importo
Circolazione . . . . L.		1.726.153.461.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca . . . . »		12.843.775.921 —
Depositi in conto corrente liberi . . . . . . »		103.622.793.559 —
Conti correnti vincolati . . . . »		750.798.879.299 —
Creditori diversi . . . . »		166.651.935.847 —
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:		
Governo italiano - Fondi in lire (saldo) . . . . . L.	53.893.282.577 —	
Governo italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi »	41.425.696.601 —	
		12.467.585.976 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio prima delle scritturazioni di chiusura . . . . L.		424.124.818 —
Rendite del corrente esercizio . . . . »		2.792.819.268 —
L.		2.775.755.376.188 —
Capitale sociale . . . . . L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario . »	1.874.306.059 —	
Fondo di riserva straordinario »	1.234.383.983 —	
		3.408.690.042 —
L.		2.779.164.066.230 —
Depositanti . . . . »		3.918.172.270.494 —
L.		6.697.336.336.724 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		31.130.111 —
TOTALE GENERALE . . . L.		6.697.367.466.835 —

(1545)

Il Governatore, MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 25 maggio 1955, n 18965, relativo ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954, nei comuni di Mazzarino e Mussomeli,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n 9099 del 31 marzo 1956, modificata con decreti del 28 giugno 1956, n 18678, e dell'11 settembre 1957, n 23525,

Riconosciuta la regolarità delle operazioni effettuate,

Visti gli articoli 55 e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento sui concorsi sanitari,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel su indicato concorso.

1	Sorce dott. Pasquale	punti 57,50	su 100
2	Rizzo dott Salvatore	» 49,45	»
3	Sorce dott Salvatore	» 48,85	»
4	Ferreri dott Achille	» 42,90	»
5	Mistretta dott Giuseppe	» 35,90	»

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana », e per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati

Caltanissetta, addì 1° marzo 1958

p *Il prefetto*. INDRACCOLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 25 maggio 1955, n 18965, relativo ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954, nei comuni di Mazzarino e Mussomeli,

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data con cui si approva la graduatoria dei candidati risultati idonei,

Viste le istanze dei candidati e l indicazione delle sedi per le quali, in ordine di preferenza, hanno concorso,

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta.

I sotto elencati candidati al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Sorce dott Pasquale· Mussumeli (1ª condotta);
2) Rizzo dott Salvatore Mazzarino (2ª condotta)

Il presente decreto sarà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 1° marzo 1958

p *Il prefetto*. INDRACCOLO

(1275)

PREFETTURA DI CATANZARO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 12956/3ª San del 26 febbraio 1957, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa,

Riconosciuta la regolarità delle operazioni;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate dichiarate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1955

1.	Pettinato Angelina	punti 50,7500
2.	Pullano Teresa	» 50,5679
3.	Ursino Sabina	» 50,3593
4	Silipo Elda	» 49 7531
5	Squillace Iolanda	» 48 8867
6	Cichelli Agata	» 47,7343
7	Maudente Paola	» 47 7117
8.	Visciglia Filadora	» 47,4140
9.	Costa Emma	» 46,8593
10.	Longo Battistina	» 46,6132
11	Pugliano Antonietta	» 46,4101
12	Rustici Erminia	» 46,2031
13	Petruzza Anna	» 46,0429
14	Grigoletto Irma	» 45,7093
15.	Fusca Filippina	» 44,7343
16	Casagni Carla	» 44,6523
17	Cappelli Loretta	» 44,2500
18	Sacco Angela Valentina	» 44 0000
19	Sarzi Sartori Fernanda	» 43,4671
20.	Pronesti Giuseppe	» 43 3796
21	Facciolo Rosaria	» 43,1015
22	Magnone Natalina	» 42 9370
23.	Di Renzo Concetta	» 42,3671
24	Carattoni Giustina	» 42,1523
25	Sorace Concettina Nicuccia	» 42 0000
26	Pisano Maria Giuseppa	» 41,1015
27	Minigrilli Maria Antonietta	» 40,1875
28	Picciafuochi Isolina	» 40 0000
29	De Rosa Ada	» 39,1015
30	Esposito Velia	» 39 0000
31	Iacucci Barbara	» 38 1523
32	Facciolo Elvira	» 38 1250
33	Mallamo Giuseppina	» 36,0125
34	Bacchieri Iolanda	» 35,8359
35	Galluccio Concetta	» 35,5695

Catanzaro, addì 24 febbraio 1958

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 11871/3ª San, in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1955;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art 55 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra e per i posti a fianco di ciascuna di esse indicati:

Pettinato Angelina· Cortale;
Pullano Teresa Serra San Bruno (seconda condotta);
Ursino Sabina Vallelonga;
Silipo Elda Cicala;
Squillace Iolanda· Filogaso;
Cichelli Agata· Sellia,
Maudente Paola· Staletti;
Visciglia Filadora· Acquaro;
Costa Emma: Marcedusa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 24 febbraio 1958

Il prefetto. NICOSIA

(1281)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero del 30 gennaio 1957, con cui venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il processo verbale dei lavori svolti dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto pari numero del 26 aprile 1957, modificato con decreto eguale numero del 21 agosto 1957;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in premessa:

N.	Nome		Punti
1	Viola dott. Carlo	punti	55,579
2	Ciola dott. Gualtiero	»	54,703
3	Malossi dott. Edoardo	»	54,180
4	Facchin dott. Mario	»	53,573
5	Brugnara dott. Giuseppe	»	53,566
6	Stefanon dott. Giovanni	»	53,437
7	Piaser dott. Dino	»	53,131
8	Magnolato dott. Giovanni	»	52,957
9	Rimondi dott. Cesare	»	52,526
10	Melotti dott. Alfonso	»	51,641
11	Neri dott. Umberto	»	51,581
12	Ferroni dott. Otello	»	50 971
13	Marafon dott. Jhon	»	50,957
14	Sghedoni dott. Orlando	»	50,312
15	Rossi dott. Luigi	»	50,291
16	Fante dott. Giandomenico	»	49,497
17	Bressan dott. Antonio	»	49,445
18	Andreani dott. Venanzo	»	48,523
19	Ponticiello dott. Filippo	»	48,171
20	Guarnieri dott. Piero	»	48,029
21	Donada dott. Realdo	»	47,978
22	Baici dott. Francesco	»	47 278
23	Pigato dott. Leandro	»	47 231
24	Luciani dott. Manillo	»	47,070
25	De Pollo dott. Vinicio	»	46,917
26	Marchi dott. Luciano	»	46 487
27	Marangon dott. Alessio	»	46 271
28	Torricelli dott. Adolfo	»	46,268
29	Galante dott. Giovanni	»	45 931
30	Toblini dott. Michele	»	45 683
31	Cantoni dott. Giorgio	»	45 440
32	Andres dott. Andrea	»	45,415
33	Corrias dott. Giuseppe	»	45 312
34	Guglielmini dott. Giovanni	»	45 038
35	Bruno dott. Tito Livio	»	44 995
36	Grandi dott. Luigi	»	44 618
37	Consolini dott. Narduccio	»	44 608
38	Onfiani dott. Marcello	»	44 571
39	Greco dott. Iseo	»	44 197
40	Marchetti dott. Silvano	»	44 187
41	Boni dott. Gianantonio	»	44 160
42	Gavazzeni dott. Gianfranco	»	43 668
43	Frescura dott. Bernardino	»	43,606
44	Soliman dott. Antonio	»	43 346
45	Berto dott. Corrado	»	43 156
46	Bernardis dott. Venizio	»	42,859
47	Papa dott. Antonino	»	42,835
48	Rossi dott. Antonio	»	42 601
49	Jaiza dott. Franco	»	42,592
50	Antoninetti dott. Angelo	»	42,500
51	Govoni dott. Licinio Livio	»	42,000
52	Bertuzzi dott. Davide	»	42,000
53	Colonna dott. Bruno	»	42,000
54	De Castello dott. Tullio	»	41,965
55	Eberle dott. Ugo	»	41 505
56	Rasori dott. Livio	»	41,437
57	Ruffini dott. Sergio	»	41,156
58	Cova dott. Giuseppe	punti	40 875
59	Perini dott. Giovanni	»	40,787
60	Falcinelli dott. Fabio	»	40,596
61	Zanetello dott. G. Battista	»	40,406
62	Longhi dott. Mose	»	40,249
63	Ferri dott. Egisto	»	40,156
64	Bonoli dott. Biagio	»	40 000
65	Gallizia dott. Romano	»	40,000
66	Milandri dott. Gilberto	»	40,000
67	Montanari dott. Alberto	»	40,000
68	Sgariglia dott. Giampiero	»	39,500
69	Tonetto dott. Sante	»	39 000
70	Cazzola dott. Mario	»	39 000
71	Furin dott. Michele	»	38,500
72	Gatti dott. Francesco	»	38,500
73	Matani dott. Massimiliano	»	38 500
74	Bergamini dott. Giovanni	»	37,500
75	Pascotto dott. Otello	»	37,000
76	Michieletto dott. Vittorio	»	36,880
77	Barigozzi dott. Romano	»	36,500
78	Fattori dott. Mario	»	36 500
79	Scarpelli dott. Giuseppe	»	35 000
80	Colecchia dott. Arcangelo	»	35,000

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Venezia, addì 20 febbraio 1958

Il prefetto: SPASIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 12 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I veterinari sotto indicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per le condotte a fianco indicate:

1) Viola Carlo: condotta comunale di Caorle;

2) Ciola Gualtiero: condotta comunale di Portogruaro;

3) Malossi Edoardo: condotta consorziale Annone Veneto-Pramaggiore;

4) Facchin Marco: condotta consorziale Quarto d'Altino-Marcon Meolo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Venezia, addì 20 febbraio 1958

Il prefetto: SPASIANO

(1278)

PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n. 5029 del 30 maggio 1956 con il quale venne indetto il pubblico concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Napoli, alla data del 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n. 2622 del 13 maggio 1957;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse

N.	Nominativo		Punti	
1	Dello Ioio Tristano	punti	58,43	su 100
2	Gnarra Nicola	»	54,76	»
3	Principe Michele	»	54,39	»
4	Cafiero Mariano	»	53,51	»
5	Sangiovanni Andrea	»	51,78	»
6	Pelagalli Gaetano	»	51,68	»
7	Cianchetta Domenico	»	50,99	»
8	Procaccini Marco	»	50,89	»
9	Marciano Gaetano	»	50,52	»
10	Lombardi Bartolomeo	»	49 79	»
11	Colesanti Aldo	»	49 25	»
12	D'Aniello Armando	»	49,05	»
13	Miranda Luigi	»	49,05	»
14	Iovieno Alfonso	»	48,42	»
15	Palazzi Marcello	»	48,21	»
16	Caprio Romolo	»	47 92	»
17	Galiero Valentino	»	47,78	»
18	Falcone Angelandrea	»	47,70	»
19	Sabbatino Domenico	»	47 67	»
20	Fusco Vittorio	»	47,54	»
21	Melone Ferdinando	»	47,43	»
22	Perreca Raffaele	»	47,38	»
23	Iervoglini Giuseppe	»	47,18	»
24	Mariottini Vincenzo	»	47 13	»
25	Verre Gaetano	»	46,99	»
26	Melchionda Michele	»	46 85	»
27	De Pascale Carlo	»	46 75	»
28	D'Antonio Renato	»	46 75	»
29	Raucci Antonio	»	46,53	»
30	Santoro Giovanni	»	46 36	»
31	Bizzarro Pasquale	»	45 92	»
32	Sena Pasquale	»	45 88	»
33	Del Greco Angelo	»	45,78	»
34	De Simone Franco	»	45 66	»
35	Rosa Giovanni	»	45 47	»
36	Damiano Antonio	»	45,37	»
37	De Bonis Giuseppe	»	45,33	»
38	Boscia Severino	»	45 25	»
39	Binosi Ulisse	»	45 23	»
40	Cinone Filippo	»	45 20	»
41	Paladino Ettore	»	45,02	»
42	Bovenzi Crescenzo	»	44 75	»
43	Silvestri Eduardo	»	44 65	»
44	Ioele Antonio	»	44 62	»
45	Papa Aldo	»	44 57	»
46	Birardi Paolo	»	44 50	»
47	Izzi Renato	»	44 50	»
48	Rivellini Pietro	»	44 38	»
49	Siesto Armando	»	44,11	»
50	Damiano Nicola	»	43 98	»
51	Montemurro Nicola	»	43 75	»
52	Raffa Clementino	»	43 70	»
53	Pierro Isidoro	»	43 66	»
54	Ferri Egisto	»	43 60	»
55	Ciarlariello Francesco	»	43 54	»
56	Schiavi Giuseppe	»	43 50	»
57	Ricca Mario	»	43 46	»
58	Querques Pompeo	»	43,37	»
59	Pierucci Costantino	»	43 —	»
60	Vinciguerra Raffaele	»	42 82	»
61	Ferraro Antonio	»	42 76	»
62	Colucci Stefano	»	42,50	»
63	Primativo Arcangelo	»	42 18	»
64	Spallieri Vincenzo	»	42,15	»
65	Calì Carlo	»	42 —	»
66	Fraticelli Guido	»	42 —	»
67	Loverci Luciano	»	42 —	»
68	Lauri Vincenzo	»	41,87	»
69	Papaccio Antonio	»	41,60	»
70	Viscardi Mariano	»	41 —	»
71	Berchicci Nicola	»	40,50	»
72	Puzzuoli Rocco	»	40,27	»
73	Lellis Michele	»	40 18	»
74	Fioretti Luigi	»	40,15	»
75	Sartini Ennio	»	40 03	»
76	Girardi Pietro	»	40 —	»
77	Santoriello Silvio	»	39,75	»
78	Abate Giuseppe	»	39,31	»
79	Cristallo Luigi	»	39,24	»
80	Marino Giuseppe, invalido di guerra	punti	39 23	su 100
81	Limone Luigi	»	38,77	»
82	Ruzzi Domenico	»	38,73	»
83	Capasso Rocco	»	38,18	»
84	De Crinito Antonio	»	37 84	»
85	Buonocore Andrea	»	36,87	»
86	Angelucci Dario	»	36,50	»
87	Filoni Raoul	»	35,36	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Napoli, addì 28 febbraio 1958

Il prefetto MARFISA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto n 14911/2 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1955,

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata

1) Dello Ioio Tristano: consorzio dei comuni di Gragnano Casola Lettere,
2) Principe Michele Torre Annunziata;
3) Gnarra Nicola Consorzio di Boscoreale Boscotrecase,
4) Cafiero Mariano · Sant'Antonio Abate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati

Napoli, addì 28 febbraio 1958

Il prefetto MARFISA

(1277)

PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto del 19 aprile 1955, n 21350 con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo alla data del 1954,

Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice;

Visto l'art 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Montalbano dott Giuseppe . . punti 117,75 su 200
2. Barcellona dott Antonino . . . » 115,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura, dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 28 febbraio 1958

Il prefetto. MIGLIORE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 3144 del 28 febbraio 1958, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per titoli ed esami per posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1954;

Visto l'ordine delle preferenze indicato da ciascun concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono nominati in via di esperimento, ufficiali sanitari dei Comuni a fianco di ciascuno segnati:

1) Montalbano dott. Giuseppe: Camporeale;
2) Barcellona dott Antonino: Valledolmo

I predetti sanitari dovranno assumere servizio entro e non oltre il 15 aprile 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura, dell'Ufficio sanitario provinciale e dei Comuni interessati.

Palermo, addì 5 marzo 1958

Il prefetto: MIGLIORE

(1355)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1956, n. 43137, con il quale venne indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto, vacante in questa Provincia, e precisamente al posto di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo,

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento,

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1.	Moschetta dott. Mario	punti 50,082	su 100
2.	Zuccarini dott Luigi	» 49,557	»
3.	Castiglioni dott Costantino	» 46,500	»
4.	Possenti dott Aldo	» 45,000	»
5.	Di Blasio dott. Angelo	» 44,500	»
6	Biocca dott. Francesco	» 44,160	»
7.	Gramenzi dott Francesco (più anziano)	» 44,000	»
8.	Serafini dott Pietro	» 44,000	»
9.	Di Giuseppe dott. Fernando	» 43,500	»
10	Giancola dott Costantino	» 42,811	»
11.	Cichetti dott Roberto	» 42,327	»
12	Cicoli dott Elio	» 41,864	»
13	Albarelli dott. Ennio	» 41,734	»
14.	Brufani dott Giustino	» 40,453	»
15.	Pierucci dott Costantino (più anziano)	» 40,000	»
16	Sgariglia dott Giampiero	» 40,000	»
17.	Mariottini dott. Vincenzo	» 39,307	»
18.	Ferri dott. Egisto	punti 38 000	su 100
19.	Filippucci dott. Antonio	» 36,453	»
20.	Nardinocchi dott. Vito	» 35,161	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 8 marzo 1958

Il prefetto: DI PANGRAZIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna n. 7513, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a titoli ed esami a un posto di veterinario condotto, vacante in questa Provincia, e precisamente al posto di veterinario condotto del Consorzio tra i comuni di Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino,

Viste le domande dei candidati;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Decreta:

Il dott Moschetta Mario, primo classificato nella graduatoria del concorso sopra specificato, è dichiarato vincitore del Consorzio veterinario di Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Montefino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 8 marzo 1958

(1374) *Il prefetto*: DI PANGRAZIO

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 4122/3ª in data 11 febbraio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1955,

Visto il decreto n. 4123/3ª in data 11 febbraio 1958, con cui si è provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso e alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che l'ostetrica Di Miceli Carmela ha rinunziato alla nomina della condotta ostetrica di Campobello di Licata,

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del concorso ed alla assegnazione della condotta ostetrica anzidetta, secondo l'ordine della graduatoria;

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n 4123/3ª dell'11 febbraio 1958, l'ostetrica Mongiovi Filomena, nata il 16 ottobre 1928, è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1955, ed assegnata alla condotta di Campobello di Licata, in sostituzione dell'ostetrica Di Miceli Carmela, la quale è dichiarata rinunziataria al posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorno consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 28 febbraio 1958

Il prefetto: PATERNÒ

(1286)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.